

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 050/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis – Componente; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. COLLAUTO MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12243/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Collauto Mattia e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. SPEGGIORIN FABIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 38 COMMA 1, 34 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL'ART. 38 COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12242/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Speggorin Fabiano, riduce la sanzione inflitta al presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL SIG. DE FRANCESCO GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE - NOTA N. 774/883 PFI16-17 MB/GB DEL 25.07.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)

La C.F.A., accogli il ricorso come sopra proposto dal Sig. De Francesco Giulio e annulla la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Prof. Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma il 18 ottobre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio